

Procedura semplificata funzionale alla determinazione del parametro CA_{PdR} e all'attribuzione del profilo di prelievo da parte del SII, in prima applicazione, per l'anno 2019

Il SII determina e aggiorna il parametro CA_{PdR} per ciascun PdR e attribuisce il profilo di prelievo in prima applicazione per l'anno 2019 utilizzando le formule di seguito descritte e sulla base dei dati messi a disposizione dalle imprese di distribuzione ai sensi della presente procedura.

Per i PdR MM e per i PdR MY il valore del parametro CA_{PdR} è determinato secondo la seguente formula:

$$CA_{PdR} = \frac{(mis_2 - mis_1)}{\sum_{k=d_1}^{d_2} p_{PROF,k}^{\%}}$$

dove:

- mis_2 è il più recente dato di misura disponibile all'impresa di distribuzione;
- mis_1 è il più recente dato di misura disponibile all'impresa di distribuzione antecedente di almeno 300 (trecento) giorni da mis_2 ;
- d_1 e d_2 sono le date cui mis_1 e mis_2 si riferiscono;
- $p_{PROF,k}^{\%}$ è il valore percentuale per il giorno k del profilo di prelievo standard $PROF$ di cui alla Tabella 3 del vigente TISG, associato al PdR, aggiornato sulla base del termine Wkr come da ultimo determinato e pubblicato dall'RdB.

Per i PdR MM e per i PdR MY, le imprese di distribuzione trasmettono al SII per ciascun PdR il dato del consumo, espresso come differenza tra 2 misure (mis_1 e mis_2), e le rispettive date di rilevazione.

Per i PdR MG, le imprese di distribuzione trasmettono al SII, per ciascun PdR, la somma delle misure giornaliere validate.

In caso di mancata trasmissione del dato del consumo, espresso come differenza tra 2 misure, e delle rispettive date di rilevazione, nonché della somma delle misure giornaliere validate, il SII applica il CA dell'anno termico in corso.

Al fine di consentire una corretta classificazione per ciascun PdR, viene utilizzato il "tipo trattamento" contenuto nel RCU. È nella responsabilità dell'impresa di distribuzione comunicare il dato qualora non disponibile e verificarne la correttezza in tempo utile per lo svolgimento del calcolo.

Per i PdR per i quali risulti una dichiarazione sostitutiva in corso di validità o comunque trasmessa dall'utente all'impresa di distribuzione in corso d'anno, le imprese di

distribuzione ne danno evidenza al SII e trasmettono anche il codice del profilo di prelievo standard associato al PdR. Qualora sullo stesso PDR il SII riceva una nuova dichiarazione sostitutiva da parte dell'utente della distribuzione, il SII considererà valida quest'ultima ai fini del calcolo scartando il dato trasmesso dall'impresa di distribuzione.

Tempistiche e modalità di applicazione

1. Entro il **30 Giugno 2019**, ciascuna impresa di distribuzione, per ogni PdR di propria competenza, trasmette al SII le seguenti informazioni:
 - il consumo in Smc ovvero il termine $(mis_2 - mis_1)$ della formula di cui al precedente paragrafo e le date a cui si riferiscono le due misure mis_2 e mis_1 , per i PdR MM e i PdR MY;
 - la somma delle misure giornaliere validate per i PdR MG;
 - l'indicazione di una dichiarazione sostitutiva valida o trasmessa in corso d'anno;
 - il codice del profilo di prelievo standard per i PdR per i quali sia stata data indicazione della presentazione di una dichiarazione sostitutiva ancora valida o trasmessa in corso d'anno.
2. Entro il **31 luglio 2019**, Il SII provvede, sulla base della comunicazione di cui al precedente punto 1., a svolgere le seguenti attività:
 - a. calcolare, per ciascun giorno dell'anno, ciascuna regione climatica, ciascun profilo di prelievo standard, il termine $p_{PROF,k}^{\%}$ secondo la formula di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 72/2018/R/gas, utilizzando i parametri $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$ pubblicati;
 - b. associare a ciascun PdR la regione climatica sulla base della ReMi fisica a cui risulta agganciato;
 - c. considerare quale codice del profilo di prelievo standard di partenza per il calcolo del consumo annuo quello valido nell'anno in corso e, qualora non disponibile, considerare l'ultimo presente;
 - d. calcolare l'entità $\sum_{k=d_2}^{d_1} p_{PROF,k}^{\%}$ a partire dalle date trasmesse dalle imprese di distribuzione e dai valori del parametro Wkr pubblicati dal RdB;
 - e. calcolare il CA_{PdR} per i PdR MM, MY e MG secondo le formule indicate nella presente procedura semplificata;
 - f. verificare la coerenza tra CA_{PdR} e il codice del profilo di prelievo standard valido per l'anno termico 2019, attribuito sulla base di una dichiarazione sostitutiva o in funzione della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica. Qualora ravvisi una incoerenza, il SII provvederà a reiterare il calcolo del CA_{PdR} fino al raggiungimento della corrispondenza.

3. Entro il medesimo termine di cui al precedente punto 2., Il SII trasmette agli utenti della distribuzione e alle imprese di distribuzione le informazioni relative al CA_{PDR} e al profilo di prelievo standard definitive, mediante un tracciato standardizzato da definire entro aprile 2019.

In prima applicazione della determinazione del CA_{PDR} da parte del SII ai sensi della presente procedura semplificata si precisa che, qualora il SII riceva una dichiarazione sostitutiva oltre il termine del 10 giugno, non provvederà al ricalcolo del CA_{PDR} .

Entro il **15 aprile 2019** il Gestore del SII pubblica il tracciato funzionale alla trasmissione dei dati ai sensi della presente procedura, comprese le indicazioni inerenti alle dichiarazioni sostitutive.